

## Incentivazioni all'occupazione

di Silvia Spattini

Incentivi alle assunzioni e politiche di attivazione dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito sono oggetto dei chiarimenti operativi forniti dal Ministero del lavoro con la circolare del 18 novembre 2010.

L'obiettivo è dichiaratamente quello di fornire una ricognizione organica delle misure esistenti in materia di incentivazione al reinserimento al lavoro di beneficiari di prestazioni previdenziali a favore di un loro adeguato impiego. Destinatari privilegiati sono gli operatori del mercato del lavoro (in particolare centri per l'impiego e operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati) ai quali è affidato il compito del reinserimento al lavoro, nonché i consulenti delle imprese.

Nell'ordinamento italiano, come nella maggior parte dei Paesi più avanzati, le prestazioni a sostegno del reddito sono subordinate a misure di attivazione dei percettori e di partecipazione a misure di politica attiva (per esempio corsi di formazione) con l'obiettivo di realizzare un rapido ritorno al lavoro dei disoccupati e/o beneficiari di prestazioni.

Nel dettaglio, il diritto all'accesso e al mantenimento di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato all'obbligo di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Ogni beneficiario di una indennità di disoccupazione o di mobilità (a regime o in deroga), di una integrazione salariale (per CIG, CIGS o contratto di solidarietà, a regime o in deroga) ha, perciò, l'obbligo di rendersi immediatamente disponibile a intraprendere un nuovo lavoro congruo (se disoccupato e non solamente sospeso dal lavoro) o comunque un percorso per la sua riqualificazione.

Ovviamente in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ovvero di rifiuto di un lavoro congruo o di un percorso di riqualificazione, è prevista la sanzione della decadenza dal beneficio, nonché la perdita di altre eventuali erogazioni di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro.

La circolare precisa che, ai fini della normativa in materia di DID, la definizione di lavoro congruo è esclusivamente quella individuata dall'art. 1-*quinquies*, d.l. n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 291/2004. Non rilevano altre eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali. Perciò un lavoro è congruo se è inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e si trova a non più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o è raggiungibile mediamente in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Per rendere effettivo questo sistema, è stato previsto, pena sanzioni, l'obbligo di comunicazione all'Inps dei percettori che si devono ritenere decaduti dal diritto alla prestazione perché hanno rifiutato un lavoro congruo o un corso di riqualificazione (o non lo hanno regolarmente frequentato). Sono obbligati in tal senso i servizi per l'impiego (pubblici e privati), ma anche i datori di lavoro e i responsabili di attività formative.

Accanto a sanzione previste per la mancata comunicazione da parte degli obbligati, è stata istituita la banca dati dei percettori per consentire agli stessi, in particolare i servizi per l'impiego, di poter verificare quali soggetti sono percettori di benefici e quindi, in caso di rifiuto ingiustificato, quali lavoratori segnalare all'Inps.

Tale banca dati non ha soltanto una valenza in ottica repressiva, ma anche in una prospettiva di incentivazione e supporto all'inserimento. Infatti, potendo conoscere i beneficiari di prestazioni, i servizi pubblici e privati per l'impiego possono attivarsi in particolare nei confronti di questi soggetti, da un certo punto di vista più facilmente occupabili grazie anche a incentivi e sgravi contributivi per la loro assunzione.

Questo, infatti, è l'altro argomento di cui si occupa la circolare ministeriale.

Essa riepiloga i diversi incentivi e/o sgravi contributivi esistenti per le assunzioni di: lavoratori titolari di indennità di mobilità; lavoratori in cassa integrazione straordinaria; beneficiari di trattamento speciale di disoccupazione. A questi si aggiungono misure più recenti, il cui finanziamento è previsto nella legge di stabilità anche per il 2011, quali: incentivo all'assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e di titolari di indennità di disoccupazione; riduzione contributiva per l'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con almeno cinquanta anni di età; riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con trentacinque anni di anzianità contributiva.

Importante inoltre il sostegno e la promozione dell'autoimprenditorialità realizzata attraverso la previsione di incentivi economici destinati ai percettori di ammortizzatori in deroga (in quanto licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale della attività) e di trattamenti di integrazione salariale per CIG, CIGS o contratto di solidarietà, volti a supportare l'avvio di una attività autonoma oppure l'associazione in cooperativa.

«Le misure di più recente istituzione insieme a quelle preesistenti compongono oggi un quadro normativo nel quale quasi tutte le tipologie di beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito possono essere oggetto di una assunzione incentivata».

***Silvia Spattini***  
Direttore Adapt

\* Il presente articolo è pubblicato anche in *ItaliaOggi*, 19 novembre 2010, con il titolo *Sostegno al reddito circoscritto*.